



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 634

Prot. n. 13/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Calendario scolastico delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2023-2024.

Il giorno **14 Aprile 2023** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI
MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988 n. 405 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento.

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l'articolo 34, comma 1, lettera b) che affida alla Provincia funzioni di programmazione e indirizzo nel cui contesto rientra anche l'adozione del calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, nelle scuole dell'infanzia e negli istituti di formazione professionale, e l'articolo 15, comma 2, che prevede che l'autonomia didattica sia esercitata nel rispetto del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo, che l'articolo 74, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fissa in *“almeno 200 giorni”*.

Ritenuto opportuno che la data d'inizio dei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali nonché del corso annuale per l'esame di Stato coincida con l'inizio delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche provinciali, rinviando invece a ciascuna istituzione formativa (provinciale e paritaria):

- la determinazione, in ragione delle specificità dei percorsi formativi anche in alternanza scuola-lavoro, della data di inizio del quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica;
- l'organizzazione temporale delle lezioni;
- le sospensioni dell'attività didattica.

Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 12 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, alla luce dei quali il comitato di gestione di ogni scuola dell'infanzia delibera il calendario scolastico, anche speciale compreso il turistico, nel rispetto della prescrizione di un orario giornaliero di almeno sette ore e dell'apertura della scuola per cinque giorni alla settimana e almeno dieci mesi nel corso dell'anno, garantendo l'opportuno coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di infanzia.

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane ed in particolare l'articolo 4, comma 4.

Vista la legge 30 luglio 2012, n. 126, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale e in particolare l'articolo 10, comma 2.

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha e in particolare l'articolo 25.

Considerato che per le suddette confessioni religiose (ebraica, ortodossa e induista) è prevista la pubblicazione del calendario delle relative festività nella Gazzetta Ufficiale.

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 240, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e in particolare l'articolo 8, comma 2.

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 245, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana e in particolare l'articolo 24.

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 130, recante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e in particolare l'articolo 22.

Ritenuto di adottare il calendario scolastico delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2023-2024, nei termini di cui all'allegato alla presente deliberazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare l'Allegato recante il "Calendario scolastico delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative nonché nelle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2023-2024", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Calendario scolastico 2023-2024

IL VICE PRESIDENTE
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato parte integrante

CALENDARIO SCOLASTICO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE NONCHE' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.

1. Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche

Inizio delle lezioni lunedì 11 settembre 2023. Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche. Fine delle lezioni martedì 11 giugno 2024. I periodi di sospensione dell'attività didattica sono i seguenti:

- tutte le domeniche;
- mercoledì 1 novembre 2023 (Festa di Ognissanti);
- venerdì 8 dicembre e sabato 9 dicembre 2023 (Ponte dell'Immacolata);
- da sabato 23 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024 (vacanze di Natale);
- da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio 2024 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 (vacanze di Pasqua);
- giovedì 25 aprile 2024 (Anniversario della Liberazione);
- mercoledì 1 maggio 2024 (Festa dei lavoratori).

Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali, sono aggiunti, nell'elencazione di cui sopra, anche tutti i sabati.

Relativamente ai percorsi di istruzione del secondo ciclo articolati su quattro anni di corso, la data di inizio delle lezioni è definita dalle istituzioni scolastiche interessate, previo accordo con la struttura provinciale competente.

Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività; le giornate a disposizione possono essere utilizzate anche congiuntamente ma non possono mai essere utilizzate al fine di anticipare il termine delle attività didattiche; la scelta relativa ai 2 giorni riguarda l'intera istituzione scolastica ed è la medesima con riferimento a tutti i plessi/sedi dell'istituto, salvo l'eventuale individuazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono, qualora cada nel corso dell'anno scolastico e fermo restando che la stessa rientra nei suddetti 2 giorni a disposizione dell'istituzione scolastica.

E' auspicato che le istituzioni scolastiche e formative presenti sul medesimo territorio e al servizio della stessa comunità, programmino in forma concertata gli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico, anche al fine di coordinare l'attività didattica con la programmazione di eventi e manifestazioni di particolare rilievo che interessino il territorio stesso.

2. Inizio delle attività didattiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale e disposizioni per la definizione del relativo calendario

Le lezioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzate presso le istituzioni formative provinciali e paritarie iniziano, obbligatoriamente, lunedì 11 settembre 2023, ad esclusione dei percorsi di quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale, la cui data di inizio, in ragione delle specificità dei percorsi formativi anche in alternanza scuola-lavoro, può essere fissata diversamente.

Le istituzioni formative provinciali e paritarie provvedono alla determinazione dell'organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell'attività didattica, nel rispetto della durata corsuale e degli ordinamenti didattici previsti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali, quadriennali, del quarto anno e del corso annuale per l'esame di Stato). Il dirigente del Servizio competente in materia di esami di stato fissa il periodo di svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale, tenuto conto delle esigenze relative all'avviamento al lavoro degli allievi qualificati e diplomati, con riferimento alla realtà produttiva locale e alla programmazione delle attività.

3. Calendario scolastico delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia

Per le scuole dell'infanzia le attività didattiche iniziano lunedì 4 settembre 2023 e terminano mercoledì 31 luglio 2024 (calendario ordinario), tenuto conto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2412, di data 22 dicembre 2022, ha già disposto che nell'anno scolastico 2023/2024 il servizio è svolto per 11 mesi di attività. I comitati di gestione delle scuole dell'infanzia, garantendo l'opportuno coordinamento con la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia e tenuto conto dell'apertura del servizio per 11 mesi, deliberano il calendario scolastico, anche speciale compreso il turistico o, in relazione alle specifiche esigenze sociali del territorio in cui ha sede la scuola (es. calendario turistico con aperture nei mesi di luglio e agosto).

I giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:

- tutti i sabati e le domeniche;
- mercoledì 1 novembre 2023 (Festa di Ognissanti);
- venerdì 8 dicembre (Festa dell'Immacolata);
- da lunedì 25 dicembre 2023 a venerdì 5 gennaio 2024 (vacanze di Natale);
- lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 (vacanze di Pasqua);
- giovedì 25 aprile 2024 (Anniversario della Liberazione);
- mercoledì 1 maggio 2024 (Festa dei lavoratori);
- giovedì 15 agosto 2024 (Festa dell'Assunzione), per le scuole a calendario speciale/turistico.

Viene riconosciuta come giornata festiva la festa del Santo patrono del luogo in cui è ubicata la scuola dell'infanzia.

4. Calendario festività religiose 2023-2024

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della Costituzione italiana, le istituzioni scolastiche, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente e della studentessa se maggiorenne, hanno cura di riconoscere le festività religiose previste dalle diverse confessioni.

Tra le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato:

- la confessione ebraica, quella ortodossa e quella induista pubblicano annualmente sulla Gazzetta Ufficiale il calendario delle proprie festività religiose; è cura dell'Amministrazione scolastica provinciale inviare a tutte le istituzioni scolastiche le relative comunicazioni;
- le seguenti confessioni religiose: Associazione «Chiesa d'Inghilterra», Unione Buddhista Italiana e Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai individuano le proprie festività religiose nei singoli accordi stipulati con lo Stato citati in premessa.

5. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito:

- a) per le scuole dell'infanzia, per il periodo di apertura delle stesse;
- b) per le restanti istituzioni scolastiche e formative da lunedì 11 settembre 2023 a venerdì 7 giugno 2024.

Il servizio di trasporto scolastico per le istituzioni scolastiche e formative, sia di linea che speciale, è escluso nei giorni e nei periodi di sospensione dell'attività didattica, secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 3 del presente provvedimento, e nei due giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche per ulteriori festività, secondo quanto deliberato dalle istituzioni stesse.